

LEGGE REGIONALE

Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 1984, n.34.-

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Legge regionale

" Modifica dell'art. 2 della L.R. 5 luglio 1984, n. 34".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L'art. 2 della legge regionale 5.7.84, n. 34, relativa a "Assicurazione contro gli infortuni in favore dei Consiglieri regionali", è sostituito dal seguente:

"Il contratto di assicurazione senza diritto di rivalsa è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

- L. 250.000.000 in caso di morte
- L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente
- L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 22 luglio 1986
ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)